

Legge regionale 09 giugno 2022 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Art. 95

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 4 le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>;

b) al comma 6 le parole <<lettera a)>>sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>;

c) al comma 8 le parole <<lettera a)>>sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.